SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 settembre 2008, n. **147.**

Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'immediata partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008;

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio degli affari generali e relazioni esterne dell'Unione europea nella seduta del 15 settembre 2008 in ordine alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europer per la crisi in Georgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazione di personale delle Forze armate

1. È autorizzata, a decorrere dal 21 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.058.424 per la partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. Alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 4, commi 1, lettera *a)*, 2, 4, 6 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

Art. 2.

Partecipazione di personale civile

1. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 86.955 per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata: «EUMM Georgia», di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008.

2. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 30.000 per l'acquisto di equipaggiamenti e strumenti di comunicazione per il personale civile che partecipa alla missione di cui al comma 1.

3. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 28.325 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, il cui trattamento economico è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

4. È autorizzata la spesa di euro 1.600.000, per l'anno 2008, per la partecipazione italiana alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale dei donatori.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 3.803.704 per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 2.116.749, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0172

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Telgate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Telgate (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Telgate (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Pomponio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Telgate (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 luglio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10000/13.1/II/R.E.L. del 5 luglio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Telgate (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Pomponio.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06764

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 giugno 2008.

Attuazione dell'articolo 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il transito nei ruoli del Ministero della giustizia di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA DIFESA, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi da 603 a 611 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, il comma 606, che prevede l'individuazione, da effettuare con decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione (già Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) e dell'economia e delle finanze, di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e le organizzazioni sindacali, siglato in data 26 marzo 2008, riguardante le modalità e criteri da adottare nelle procedure di interpello per l'individuazione del personale interessato al transito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 concernente le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005 concernente le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria - Ministero della giustizia;

Visti gli articoli 5, 9 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, che dispongono ulteriori incrementi delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria;

Tenuto conto che il personale civile allo stato impiegato presso gli uffici giudiziari militari di cui è prevista la soppressione ammonta a 146 unità;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione del contingente del personale

1. Il contingente di personale civile appartenente al Ministero della difesa in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che transita, a decorrere dal 1° luglio 2008, nei ruoli del Ministero della giustizia è individuato in 88 unità, sulla base delle professionalità e posizioni economiche indicate nella tabella in allegato 1.

Art. 2.

Transito del personale

1. Il transito del personale, disposto con decreto del Ministero della difesa da adottarsi a far data dal 1° luglio 2008 avviene, in via prioritaria, su base volontaria.

2. Si procede al transito d'ufficio solo in seguito al negativo esperimento della mobilità su base volontaria.

Art. 3.

Criteri e modalità

1. Le modalità e i criteri da adottare nelle procedure di transito del personale, sia su base volontaria che d'ufficio, sono regolati dal protocollo di intesa siglato in data 23 marzo 2008 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Sede di servizio

1. Il personale è destinato, a domanda, ad assumere servizio in uno degli uffici giudiziari ordinari nella sede dell'ufficio militare soppresso presso il quale prestava servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, senza oneri per l'amministrazione, in un ufficio sito in altra sede resa disponibile dal Ministero della giustizia.

2. Nel caso di pluralità di domande si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri definiti dal protocollo di intesa di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Stato giuridico e trattamento economico

1. Il personale conserva l'anzianità posseduta ed è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. comparto Ministeri 2006-2009 mediante riconoscimento all'interno di ciascuna area della medesima posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

2. Fino alla definizione dei nuovi profili professionali dell'amministrazione giudiziaria in attuazione del nuovo sistema di classificazione, il personale è inquadrato nei corrispondenti profili previsti dall'attuale ordinamento secondo la tabella in allegato 2.

3. Il personale appartenente a profili non previsti è inquadrato soltanto a seguito della positiva conclusione, entro il 1º luglio 2008, del percorso di riconversione professionale effettuato presso il Ministero della difesa.

Art. 6.

Titoli di servizio

1. Sono riconosciuti i titoli di servizio, nonché i corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento conseguiti dal personale.

Art. 7.

Esaurimento dell'attività degli uffici soppressi

1. A richiesta del Ministero della difesa ed al fine di assicurare la conclusione degli adempimenti amministrativi connessi con l'attuazione dell'art. 2, comma 603, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della giustizia può destinare il personale già in servizio negli uffici soppressi, in posizione di comando e senza oneri, presso la stessa sede ove prestava servizio. Tale impiego può essere previsto per un periodo massimo di tre mesi rinnovabile una sola volta per un uguale periodo.

Art. 8.

Dotazioni organiche

1. A decorrere del 1º luglio 2008, le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa sono ridotte di un numero di posizioni corrispondenti al contingente individuato all'art. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro centoventi giorni dalla data del presente decreto si provvede alla ricognizione delle suddette dotazioni; fino all'emanazione di tale decreto è resa indisponibile la corrispondente entità di posizioni organiche.

2. Le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2005, sono incrementate di un numero di posizioni corrispondente al contingente individuato all'art. 1, secondo quanto previsto dalla tabella di corrispondenza in allegato 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla ricognizione delle suddette dotazioni.

Art. 9.

Trasferimento risorse finanziarie

1. A seguito del transito del personale disposto con il decreto del Ministero della difesa, di cui all'art. 2, si provvede al contestuale trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, quantificate complessivamente in euro 3.200.000,00.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto verrà inviato ai competenti organi di controllo, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2008
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 9, foglio n. 208

ALLEGATO 1

CONTINGENTE PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA CHE TRANSITA NEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

QUALIFICA	UNITA'
direttore di cancelleria (ex C3)	7
funzionario di cancelleria (ex C2)	5
collaboratore di cancelleria (ex C1)	12
assistente giudiziario (ex B3)	12
assistente di amministrazione (ex B3)	12
operatore di amministrazione (ex B2)	28
operatore ai servizi di supporto (ex B 2)	1
coadiutore di amministrazione (ex B1)	4
coadiutore tecnico (ex B1) (*)	4
ausiliario (ex A1)	3
TOTALE CONTINGENTE	88

(*) addetto ai servizi di vigilanza

ALLEGATO 2

CORRISPONDENZA PROFILI DIFESA/GIUSTIZIA

PROFILI MINISTERO DELLA DIFESA	PROFILI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direttore di cancelleria (ex C3)	C3 direttore di cancelleria
Funzionario di cancelleria (ex C2)	C2 cancelliere
Collaboratore di cancelleria (ex C1)	C1 cancelliere
Assistente giudiziario (ex B3)	B3 cancelliere
Assistente di amministrazione (ex B3)	B3 operatore giudiziario
Tecnico informatico (ex B3)	B3 esperto informatico
Operatore di amministrazione (ex B2)	B2 operatore giudiziario
Operatore di servizio di supporto (ex B2)	B2 ausiliario
Coadiutore di amministrazione (ex B1)	B1 operatore giudiziario
Coadiutore tecnico (ex B1) (*)	B1 ausiliario (ex addetto ai servizi ausiliari)
Ausiliario (ex A1)	A1 ausiliario

(*) addetto ai servizi di vigilanza

08A06767

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cuenca Yolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cuenca Yolanda, nata a Caracas il 12 agosto 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero en Computacion» conseguito presso l'«Universidad Simon Bolivar», in data 31 luglio

1981 e del titolo di «Magister en Administracion de Impresas», conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello in data 27 novembre 1987;

Preso atto che l'istante è iscritta presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 10 agosto 1981, n. 30604;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore dell'informazione, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su reti e sistemi di telecomunicazioni;

Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Viale Sandro, nato a Caracas il 14 aprile 1957, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su reti e sistemi di telecomunicazioni.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06773

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Puscas Gheorghe Adrian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Puscas Gheorghe Adrian, nato a Gherla (Romania) il 30 giugno 1975, cittadino romeno, diretto ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 titolo professionale di inginer, conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul electromecanic specializarea electromecanica» conseguito presso l'«Universitatea tecnica din Cluj-Napoca nella sessione giugno 1999;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità romena nel caso del sig. Puscas Gheorghr Adrian, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa nelle seguenti materie (scritte e orali) 1) impianti industriali e (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta del richiedente, in un tirocinio di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Puscas Gheorghe Adrian, nato a Gherla (Romania) il 30 giugno 1975, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti industriali e solo orale; 2) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta del richiedente, in un tirocinio di sei mesi.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06772

DECRETO 8 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurz Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kurz Alexandra, nata a Silandro, in data 2 maggio 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di «psychologin», conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften (Mag. Rer. Nat.) - Psychologie» presso la «Leopold Franzens-Universitat Innsbruck» in data 28 giugno 2004;

Considerato che l'istante è iscritta alle «Liste der klinischen Psychologen» presso il «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen» in data 21 settembre 2006 e nella «Liste der Gesundheitpsychologen» presso il «Bundesministerium fur Familie und Jugend» in data 24 maggio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Kurz Alexandra nata a Silandro, in data 2 maggio 1978, cittadina italiana, sono riconosciuti i

titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06770

DECRETO 8 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alves Pereira Jacqueline, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Alves Pereira Jacqueline, nata a Campanario (Brasile), il 18 giugno 1965, cittadina italiana-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheiro agronomo», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di agronomo e forestale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Engenheiro agronomo», conseguito presso la «Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro» in data 15 maggio 1991;

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais dal 22 agosto 1994, n. 59417/D;

Preso atto che l'istante ha documentato esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di agronomo e forestale sez. B, settore agronomo e forestale, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Alves Pereira Jacqueline, nata a Campanario (Brasile) il 18 giugno 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale tolo valido per l'iscrizione all'albo degli agronomi e forestali sezione B, settore agronomo e forestale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06771

DECRETO 8 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Tilocca Giuseppina Michela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Tilocca Giuseppina Michela, nata a Sassari il 29 luglio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio ella professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Università di Studi» di Sassari in data 8 marzo 2000;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 5 luglio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 25 ottobre 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 13 novembre 2003 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari;

Preso atto che la sig.ra Tilocca ha presentato domanda di riesame in data 24 giugno 2008 al fine di ottenere una prova ulteriormente ridotta e presentando documentazione relativa al superamento della prova scritta dell'esame di avvocato presso la Corte d'appello di Cagliari nella sessione 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tilocca Giuseppina Michela nata a Sassari il 29 luglio 1969, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una sola prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) la prova orale è unica e consiste nella sola materia di deontologia e ordinamento forense.

c) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06774

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto di interesse comune «Trasporto marittimo nell'Europa occidentale e autostrade del mare (WEST-MOS)», nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture e nell'ambito della programmazione annuale dei trasporti (TEN-T). (Decreto n. 33/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 4262 del 19 settembre 2006 concernente il progetto di interesse comune «Trasporto marittimo nell'Europa occidentale e autostrade del mare (WEST-MOS)» - 2005 EU 90609 S - SINCOM No S12.442685 nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture e nell'ambito della programmazione annuale dei trasporti (TEN-T);

Considerato che l'Italia è stata ammessa, insieme con Spagna, Francia e Irlanda, al beneficio dei contributi comunitari di cui alla predetta decisione, ammontanti, per la parte italiana, a 180.422,50 euro, corrispondenti al 50 per cento delle spese eligibili;

Vista la nota n. 4890 del 14 aprile 2008 con la quale il Ministro dei trasporti, rappresentando la mancanza di risorse proprie e l'indisponibilità di altre fonti di finanziamento, richiede l'intervento del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del progetto, ammontante a 180.422,50 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del progetto «Trasporto marittimo nell'Europa occidentale e autostrade del mare (WEST-MOS)», a valere sul Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, è pari ad euro 180.422,50.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il suddetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 347

08A06789

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, delle attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per il programma Euratom, per l'anno 2007. (Decreto n. 34/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunita-

rie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Viste le decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2006/970/Euratom, concernente il VII programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare per il periodo 2007-2011 e la decisione 2006/976/Euratom, concernente il programma specifico di attuazione del suddetto VII programma quadro;

Visto il contratto di associazione n. 343-88-I FUAI del 23 ottobre 1989, e relativi accordi aggiuntivi, tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA, rappresentante unico della parte italiana nei contratti con la Commissione;

Considerato che le attività nel settore della energia da fusione, di cui al predetto contratto, comportano nell'anno 2007 un costo complessivo di 70.406.622 euro, di cui 36.432.638 euro di competenza ENEA;

Considerato, altresì, che per la parte di attività di competenza dell'ENEA, a fronte di contributi comunitari di euro 9.046.825, è prevista una partecipazione finanziaria nazionale di 27.385.813 euro;

Viste le note n. 21244 del 17 dicembre 2007 e n. 11444 del 25 giugno 2008 con le quali il Ministero dello sviluppo economico - Amministrazione vigilante sull'ENEA - rappresentando la carenza di risorse disponibili, richiede l'intervento del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA, per l'anno 2007, ammontante a 27.385.813 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale delle attività di parte ENEA per il programma Euratom, a valere sul Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, è pari ad euro 27.385.813 per l'anno 2007.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il suddetto Ministero, in qualità di Amministrazione vigilante, effettua i controlli di competenza relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 348

08A06777

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2007. (Decreto n. 37/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione Siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della Regione Siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della Regione Calabria, con le quali viene richiamato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal FESR;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della Regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione della quota statale per l'annualità 2007 in favore del programma FESR della medesima Regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Considerato che per il programma interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo», in corso di approvazione, si provvederà con successivo decreto;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, per l'annualità 2007 è pari complessivamente ad euro 1.973.349.036 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 358

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2007

Programmi Fesr (*)	Decisioni	Legge n. 183/1987
Por Basilicata	C(2007) 6311 del 07/12/07	76.013.002
Por Calabria	C(2007) 6322 del 07/12/07	157.968.691
Por Campania	C(2007) 4265 del 11/09/07	350.000.000
Por Puglia	C(2007) 5726 del 20/11/07	246.602.838
Por Sicilia	C(2007) 4249 del 07/09/07	302.588.079
Pon Ambienti per l'apprendimento	C(2007) 3878 del 07/08/07	33.312.547
Pon Governance e AT	C(2007) 3982 del 17/08/07	18.575.483
Pon Ricerca e competitività	C(2007) 6882 del 21/12/07	417.349.818
Pon Reti e mobilità	C(2007) 6318 del 07/12/07	184.917.472
Pon Sicurezza per lo sviluppo	C(2007) 3981 del 17/08/07	77.887.862
Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico	C(2007) 6820 del 20/12/07	108.133.244
TOTALE		**1.973.349.036**

(*) Per il Poi Attrattori culturali, naturali e turismo, in corso di approvazione, si provvederà con successivo decreto.

08A06778

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007-2013, annualità 2007. (Decreto n. 38/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna n. 4007 del 10 luglio 2007, con la quale si richiama che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a euro 1.146.500.000, è attribuita per l'importo di euro 796.440.236 in favore del programma Fesr e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del programma Fse;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013, per l'annualità 2007, è pari complessivamente ad euro 628.882.783 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 359

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013 - annualità 2007

(Importi in Euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/87
Abruzzo	C(2007) 3980 del 17/08/2007	27.656.822
Emilia Romagna	C(2007) 3875 del 07/08/2007	29.432.806
Friuli Venezia Giulia	C(2007) 5717 del 20/11/2007	17.120.079
Lazio	C(2007) 4584 del 02/10/2007	48.122.814
Liguria	C(2007) 5905 del 27/11/2007	37.534.739
Lombardia	C(2007) 3784 del 01/08/2007	42.920.846
Marche	C(2007) 3986 del 17/08/2007	18.356.478
Molise	C(2007) 5930 del 28/11/2007	16.377.302
P.A. Bolzano	C(2007) 3726 del 27/07/2007	4.604.002
P.A. Trento	C(2007) 4248 del 07/09/2007	3.458.879
Piemonte	C(2007) 3809 del 02/08/2007	67.342.783
Sardegna	C(2007) 5728 del 20/11/2007	187.841.786
Toscana	C(2007) 3785 del 01/08/2007	69.386.027
Umbria	C(2007) 4621 del 04/10/2007	26.652.226
Valle d'Aosta	C(2007) 3867 del 07/08/2007	2.757.556
Veneto	C(2007) 4247 del 07/09/2007	29.317.638
Totale		**628.882.783**

08A06779

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 luglio 2008.

Attuazione della direttiva 2007/70/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva biossido di carbonio nell'allegato I A della direttiva.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Vista la direttiva 2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del biossido di carbonio, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, è il 1° novembre 2009 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2007/70/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio è il 31 ottobre 2011;

Considerato che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve concludere entro il 31 ottobre 2011 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti biossido di carbonio già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 ottobre 2011 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 ottobre 2009;

Considerato che, dopo il 31 ottobre 2011, non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il biossido di carbonio, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 ottobre 2011 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali è stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 31 ottobre 2009, ma per i quali non si è conclusa la valutazione entro il 31 ottobre 2011;

Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali al 31 ottobre 2011 non è stata presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti biossido di carbonio impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza biossido di carbonio nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I A della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2007/70/CE della Commissione del 29 novembre 2007.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza biossido di carbonio è stata iscritta nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° novembre 2009 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14 «Rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo biossido di carbonio come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti biossido di carbonio come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. Entro il 31 ottobre 2009, i titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda ottenere l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9, del decreto legislativo

25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 31 ottobre 2009 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

3. Entro il 31 ottobre 2011, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 il Ministero procede al rilascio di una nuova autorizzazione come biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, alla revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Allo scadere del termine del 31 ottobre 2011 sono automaticamente revocate le autorizzazioni di presidi medico-chirurgici, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 31 ottobre 2009, risultino ancora in valutazione.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali al 31 ottobre 2011 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, sono automaticamente revocate alla scadenza del 31 ottobre 2011.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti biossido di carbonio impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. Entro il 31 ottobre 2009, i responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato all'entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo biossido di carbonio, per i quali intendano ottenere l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174. Le richieste incomplete o presentate successivamente al 31 ottobre 2009 saranno accettate, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

2. Entro il 31 ottobre 2011, verificato il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 il Ministero procede al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida o, in caso di esito negativo della valutazione, dispone il ritiro dal mercato del prodotto.

3. Allo scadere del termine del 31 ottobre 2011 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dispone il ritiro dei prodotti, per i quali le richieste di autorizzazione come biocidi, presentate o completate successivamente al 31 ottobre 2009, risultino ancora in valutazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 ottobre 2011.

2. Le confezioni di presidi medico-chirurgici revocati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, non possono essere immesse sul mercato né essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 30 aprile 2012.

3. Le confezioni di prodotti oggetto dei provvedimenti di ritiro ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 30 aprile 2012.

4. Le confezioni di prodotti di cui all'art. 4, comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 ottobre 2011, non possono essere vendute o cedute al consumatore finale dopo il 31 ottobre 2011.

5. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente articolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 luglio 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 130

ALLEGATO

"N.	Nome comune	Denominazione IUPAC numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche[1]
1	Biossido di carbonio	Biossido di carbonio Numero CE: 204-696-9 Numero CAS: 124-38-9	990 ml/l	1° novembre 2009	31 ottobre 2011	31 ottobre 2019	14	Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate ad una trappola.

* Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

08A06776

DECRETO 10 settembre 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visto il proprio decreto n. 3065 del 7 agosto 2006, con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Belluno;

Preso atto della nota prot. n. 4410 del 3 luglio 2008, pervenuta a questo Ufficio il 4 settembre 2008, con la quale l'Assindustria Belluno comunica la sostituzione del componente supplente della suddetta commissione dott.ssa Valentina Dal Mas con la dott.ssa Sonia Cossalter, e di quella in data 8 settembre 2008, con la quale trasmette la lettera di dimissioni della dott.ssa Valentina Dal Mas;

Decreta:

La dott.ssa Sonia Cossalter è nominata componente supplente della commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Belluno, in rappresentanza dell'Assindustria Belluno, in sostituzione della dott.ssa Valentina Dal Mas.

Venezia, 10 settembre 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A06791

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2008.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle avversità meteomarine del 23 febbraio 2006 nelle acque antistanti il porto di Villasimius.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza della Federcoopesca dell'11 dicembre 2006, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nelle acque antistanti il porto di Villasimius (Cagliari) a seguito delle avversità meteomarine del 23 febbraio 2006 che hanno causato l'affondamento del motopeschereccio Gabbiano, matricola CA3831;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 1° aprile 2008, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nelle acque antistanti il porto di Villasimius (Cagliari) a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine del 23 febbraio 2006 è dichiarato lo stato di calamità naturale nelle acque antistanti il porto di Villasimius (Cagliari).

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Si ribadisce che non saranno rimborsate le spese relative alla manutenzione ordinaria e quelle relative all'acquisto di attrezzature da pesca.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2008

Il Ministro: ZAIA

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________________________

Il ____________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura ______________________________

con sede in ______________________________

via ______________________________

codice fiscale ____________________ partita IVA ____________________

iscritta al n. ______________ del registro delle imprese di pesca di ____________________

armatore/o armatrice dell'unità ______________________________

iscritto al n. ______________ del R.N.M.G. di ____________________

di t.s.l. ______________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nelle acque antistanti il porto di Villasimius a seguito delle avversità meteomarine del 23 febbraio 2006.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di ____________________ al n. ______________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. ____________________;

2) codice IBAN relativo alla banca e al conto corrente sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato. Si precisa che il conto corrente deve essere intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi;

3) dichiarazione di evento straordinario resa all'Autorità marittima;

4) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ______________________________

Firma ______________________________

08A06766

DECRETO 8 agosto 2008.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Considerata la necessità di avvalersi della facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 di attuare sotto la propria responsabilità il programma di sostegno, dando attuazione agli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato regolamento;

Considerata l'opportunità di prevedere che la concessione degli aiuti sia effettuata dagli organismi pagatori dopo che il programma è entrato in applicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del citato regolamento (CE) n. 479/2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. In applicazione dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio dell'Unione europea e degli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione dell'Unione europea, con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/20013 e corrispondere gli aiuti previsti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea Coordinamento le schede allegate 1 e 2 a decorrere dalla data di adozione del presente decreto.

3. Il «Ministero», sulla base del parere del Comitato, costituito per verificare la conformità alla normativa comunitaria delle disposizioni adottate per concedere gli aiuti, formula eventuali osservazioni sulle schede presentate dalle regioni e province autonome entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle stesse.

4. Le regioni e le province autonome, dopo aver inviato al «Ministero» le determinazioni previste al comma 2 del presente articolo, possono, sotto la pro-

pria responsabilità, dare applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione senza attendere il decorso del termine previsto al comma 3.

Art. 2.

Beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ed agli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione. Possono, altresì, beneficiare del premio coloro che detengono diritti di reimpianto.

Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione dell'Unione europea gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione dell'Unione europea.

Agea Coordinamento e gli Organismi pagatori definiscono d'intesa con le regioni e le province autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

2. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

3. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le regioni e le province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione tra:

gli imprenditori agricoli singoli e associati;

le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

le cooperative agricole;

le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.

Art. 4.

Azioni ammissibili

1. Le azioni ammissibili per tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione riguardano:

a) la riconversione varietale che consiste nel:

reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono escludere il sovrainnesto;

b) la ristrutturazione che consiste:

nella diversa collocazione del vigneto: è il reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

nel reimpianto di vigneto: è l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: è la modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.

2. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere *a)* e *b)* attraverso il reimpianto lo stesso viene effettuato:

utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario,

con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso,

estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.

In ogni caso si rispettano le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il rimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale e rispettare i criteri previsti all'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 e, se adottati nella regione in causa, i principi della viticoltura sostenibile.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono adottare deroghe al comma 4 del presente articolo ed escludere, nell'ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, il passaggio a determinate forme di allevamento o a determinate varietà. Le scelte sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

6. Le regioni e le province autonome stabiliscono il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate. Tale periodo, come previsto all'art. 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, non può superare i cinque anni.

Art. 5.

Area dell'intervento

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, possono:

definire l'area o le aree dell'intervento;

limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica.

Art. 6.

Modalità tecniche

1. Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002.

2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

3. Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7.

Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata di almeno un ettaro, è di 0,3 ettari.

2. Le regioni e le province autonome possono derogare ai predetti limiti per le superfici:

aventi un'altitudine media di almeno 500 metri, con esclusione degli altipiani;

con una pendenza di almeno il 25%;

terrazzate;

aventi caratteristiche particolari, individuate in base a criteri oggettivi e non discriminatori (es. piccole isole).

3. Le regioni e le province autonome possono aumentare la superficie minima prevista al comma 1.

Art. 8.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2. La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera *a)* del comma 1) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto), fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;

una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente da Ismea ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n. 388 del 2000.

3. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora sono utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono l'ammontare del contributo per le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti di cui all'art. 4 che in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivi. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo alle spese di ristrutturazione e di riconversione non può superare il 75% dei relativi costi.

5. L'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia autonoma non può superare gli 8.600 euro ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l'importo medio è pari a 9.500 euro ad ettaro.

6. Le regioni e le province autonome determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna azione di cui all'art. 4, utilizzando le voci di spesa previste dai prezziari regionali. Tali voci possono essere riconosciute nel limite massimo delle percentuali di cui al precedente comma 4.

7. Le regioni e le province autonome decidono se l'aiuto è erogato in modo forfettario o sulla base della rendicontazione.

8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione anche provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento.

Fanno eccezione le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc.), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande.

9. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

Art. 9.

Procedure

1. Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalità e termini che

saranno definite da Agea Coordinamento fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 1 ed al comma 1 dell'art. 2.

2. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorità scelte dalla stessa regione o provincia autonoma.

Le regioni e le province autonome nell'assegnazione dei punteggi privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime dell'estirpazione dei vigneti in conformità all'art. 104 del Regolamento (CE) n. 479/2008.

Le regioni e le province autonome individuano i criteri di priorità avendo riguardo delle tipologie dei beneficiari e delle caratteristiche dei vigneti, da comunicare al «Ministero» con l'allegato 1 previsto dall'art. 1 del presente decreto.

I requisiti valgono alla data di presentazione della domanda.

Saranno ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma.

A parità di punteggio si potrà scegliere di privilegiare i richiedenti più giovani.

Il contributo è concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, secondo modalità che saranno definite, in conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 10.

Pagamento dell'aiuto

1. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento entro il 31 gennaio di ciascun anno la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e, qualora possibile, anche quelle ritenute ammissibili. Agea Coordinamento comunica tempestivamente al «Ministero» ed a ciascuna regione e provincia autonoma l'importo totale e quello relativo a ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Qualora i fondi assegnati per la campagna 2008/2009, di cui all'allegato n. 3 non siano sufficienti ad accogliere tutte le domande presentate l'Agea Coordinamento informa il «Ministero», le regioni e le province autonome interessate affinché, se del caso, assegnino ulteriori fondi alla misura in questione.

3. La regione comunica al «Ministero» ed all'Agea Coordinamento entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno spostamenti di fondi tra le misure per la notifica di modifica del piano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 555/2008. Tali trasferimenti di fondi sono efficaci solo subordinatamente all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 e l'allegato 3 è di conseguenza modificato dal «Ministero» senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. L'Organismo pagatore liquida entro il 15 giugno le domande accolte, se del caso secondo l'ordine delle graduatorie pervenute, rispettando per ciascuna regione o provincia autonoma gli importi assegnati.

5. La concessione degli aiuti è subordinata all'entrata in applicazione del programma ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.

6. Qualora risultino dopo il 15 giugno importi non utilizzati né utilizzabili per altre misure previste dal programma nazionale Agea coordinamento informa il «Ministero», le regioni e le province autonome affinché i fondi possano essere utilizzati per accogliere ulteriori domande.

L'eventuale ripartizione è effettuata proporzionalmente alle domande liquidabili entro il 15 ottobre.

Art. 11.

Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalità stabilite da Agea Coordinamento, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 2.

2. Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri indicati da Agea Coordinamento. Tuttavia, qualora sia stata costituita una polizza fideiussoria in favore dell'organismo pagatore competente, la polizza è svincolata entro un tempo massimo che non può superare sette mesi che decorrono dalla data di presentazione della documentazione predisposta secondo le modalità impartite da Agea Coordinamento.

3. Gli Organismi pagatori comunicano entro il 20 novembre di ogni anno, per il primo anno entro il 20 novembre 2009, ad Agea Coordinamento le operazioni di ristrutturazione e riconversione effettuate compilando l'allegato VIII-*bis* del regolamento (CE) n. 555/2008. Agea coordinamento trasmette tale comunicazione contestualmente al «Ministero» ed alle regioni e province autonome.

4. L'Agea comunica alla Commissione dell'Unione europea, entro il 1° dicembre di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento (CE) applicativo n. 555/2008.

5. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse le date indicate nel presente decreto possono essere modificate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione alle amministrazioni regionali e delle province autonome.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 foglio n. 397

ALLEGATO I

Regione:____________________

NEL CASO IN CUI LA REGIONE DEFINISCA PIÙ AREE DI INTERVENTO (PUNTO 1.1), COMPILARE LA SCHEDA RISPETTO AD OGNUNA DI ESSE

1. SPECIFICHE TECNICHE:
N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

1.1 AREA DI INTERVENTO*:
- intero territorio regionale ☐
- altro ____________________ ☐

1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP* sì n☐ ☐

1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI*:
- imprenditori agricoli singoli ☐
- associaz. di produttori vitivinicoli riconosciute ☐
- cooperative agricole ☐
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola ☐
- consorzi di tutela e valorizzazione vini do e ig ☐

si può barrare più di un campo

1.4 VARIETÀ:
- previste*:
  ____
  ____
  ____
- escluse:
  ____
  ____
  ____
- a cui è riconosciuta una preferenza:
  ____
  ____
  ____

1.5 FORME DI ALLEVAMENTO:
- previste*:
  ____
  ____
  ____

- escluse:
  ____
  ____
  ____

- a cui è riconosciuta una preferenza:
  ____
  ____
  ____

1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO*:

forma di allevamento	n. ceppi/ha

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di __________ ceppi/ettaro.

1.7 SUPERFICIE MINIMA

- domanda singola[1]*: ___ ha
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata di almeno 1 ha[2]*: ___ ha
- deroghe specifiche per le superfici:
  - con altitudine ≥ 500 m, esclusi gli altipiani:____________ ha
  - con una pendenza di almeno il 25%: ____________ ha
  - terrazzate: ____________ ha
  - altro: ____________ ha

[1]*comunque non inferiore a 0,5 ettari*
[2]*comunque non inferiore a 0,3 ettari*

1.8 AZIONI PREVISTE*
(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

c) *riconversione varietale*:

con meccanizzazione

- estirpazione e reimpianto ☐ sì n☐ ☐
- reimpianto con diritto ☐ sì n☐ ☐
- reimpianto anticipato ☐ sì n☐ ☐
- sovrainnesto ☐

d) *ristrutturazione*:

con meccanizzazione

- estirpazione e reimpianto ☐ sì n☐ ☐
- reimpianto con diritto ☐ sì n☐ ☐
- reimpianto anticipato ☐ sì n☐ ☐

- sovrainnesto ☐

1.9 ETA' MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO*: ____

1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE[3]*: ____

[3]comunque non superiore a 5 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI[4]*: ____ %

- deroghe per zone specifiche [4]: ____ %

[4]comunque non superiore al 50% in generale, e al 75% nelle Regioni Convergenza

2.2 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO ALLE PERDITE DI REDDITO[5]*: ____ %

[4]comunque non superiore al 100% e da applicare nel caso in cui si scelga la compensazione finanziaria e non la coesistenza del vigneto vecchio e nuovo

2.3 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO*:
(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

____
____
____
____

Importo* : ______ €/ettaro

(nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare la tabella sottostante)

	€/ettaro
per Dop-Igp	
per forma di allevamento	
per altro...............	
per altro...............	
per altro...............	

2.4 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO[5]*: ____ ettaro

- deroghe per zone specifiche[5]: ____ %

[5]Ottenuto sommando il contributo ai costi e l'indennizzo per la perdita di reddito, e comunque non superiore al 8.600 euro/ha in generale e 9.500 euro/ha nelle Regioni Convergenza

2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO*:

- forfetario ☐
- a rendicontazione ☐

2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO*:

- anticipato ☐
- a collaudo ☐

(si possono barrare entrambe le caselle)

2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO[6]*: ____ %

in percentuale dell'aiuto anticipato

ALLEGATO II

	Prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto										
	Descrizione		**Costo unitario**	**Costo €/ha per forma di allevamento**							
				Guyot	Cordone speronato	Capuccina	Sylvoz	Casarsa	Alberello	Tendone	Pergola
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO										
1	Spese estirpo vigneto										
2	Smaltimento palificazione										
3	Raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali										
4	Scasso, ripuntatura e livellamento										
5	Preparazione terreno mediante aratura, concimazioni organiche o minerali,										
6	Erpicatura e fresatura										
7	Eventuali disinfestazioni o disinfezioni										
8	Tracciamento per impianto										

	MATERIALI										
9	Acquisto ancore	n°									
10	Acquisto pali	n°									
11	Acquisto barbatelle franche	n°									
12	Acquisto barbatelle innestate	n°									
13	Acquisto tondino in ferro	n°									
14	Acquisto fili in acciaio	kg									
	diametro 1,6 metri										
	diametro 2 metri										
	diametro 1,5 metri										
15	Acquisto gancetti tralcio/filo e filo/tondino	n°									
16	Messa a dimora barbatelle										
17	Messa in opera di impianto di sostegno (pali, fili, ancore)	n°									
					Per zona altimetrica		**Per zone svantaggiate**				
					Montagna		>500 m altitudine				
					Collina		Pendenza >25				
					Pianura		Terrazzamenti				
							Piccole isole				

Costi di impianto di un vigneto ad ettaro											
	Descrizione		**€/ha per forma di allevamento**								
			Guyot	Cordone speronato	Capuccina	Sylvoz	Casarsa	Alberello	Tendone	Pergola
a)	Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali eventuale disinfestazione o disinfezione, smaltimento palificazione										
b)	Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo,										
c)	Concimazione organiche e minerali										
d)	Tracciamento e picchettamento										
e)	Acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti										
f)	Acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi)										
g)	Innesto e sovrinnesto										
h)	Eliminazioni infestanti (malerbe) e concimazione di allevamento										

ALLEGATO III

Programma nazionale Ocm vino
Ripartizione finanziaria per Regione - anno 2009

Ristrutturazione e riconversione	
Piemonte	4.898.127,52
Valle d'Aosta	-
Lombardia	3.049.708,70
Trentino A. A., di cui:	957.106,53
Bolzano	*282.678,78*
Trento	*674.427,76*
Veneto	5.317.150,49
Friuli-Venezia Giulia	1.588.075,29
Liguria	55.307,99
Emilia-Romagna	4.865.320,41
Toscana	6.759.070,07
Umbria	2.462.885,02
Marche	2.581.906,22
Lazio	1.568.989,18
Abruzzo	2.674.956,96
Molise	260.301,80
Campania	1.679.150,56
Puglia	8.441.568,49
Basilicata	681.429,80
Calabria	1.585.069,61
Sicilia	17.752.949,78
Sardegna	2.599.625,43
Totale	**69.778.699,86**

08A06775

DECRETO 8 settembre 2008.

Rettifica dell'allegato «A» del decreto 25 giugno 2008 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto direttoriale 25 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 2008, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» ed in particolare l'allegato «A» relativo ai codici delle tipologie di vini previsti dallo stesso disciplinare di produzione;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla rettifica di predetto allegato «A» a titolo di aggiornamento dei codici dell'elenco previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, al fine di eliminare i riferimenti alle tipologie «Franciacorta» riserva extra dry e «Franciacorta» saten brut, in quanto le stesse tipologie non sono previste dal disciplinare di produzione in argomento;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», sono riportati nell'allegato «A» del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
FRANCIACORTA	A017	X	888	1	X	X	B	1	X
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO	A017	X	888	1	X	X	B	1	O
FRANCIACORTA EXTRA BRUT	A017	X	888	1	X	X	B	1	F
FRANCIACORTA BRUT	A017	X	888	1	X	X	B	1	G
FRANCIACORTA EXTRA DRY	A017	X	888	1	X	X	B	1	I
FRANCIACORTA SEC	A017	X	888	1	X	X	B	1	M
FRANCIACORTA DEMI SEC	A017	X	888	1	X	X	B	1	L
FRANCIACORTA ROSE'	A017	X	888	3	I	X	B	1	X
FRANCIACORTA ROSE' DOSAGGIO ZERO	A017	X	888	3	I	X	B	1	O
FRANCIACORTA ROSE' EXTRA BRUT	A017	X	888	3	I	X	B	1	F
FRANCIACORTA ROSE' BRUT	A017	X	888	3	I	X	B	1	G
FRANCIACORTA ROSE' EXTRA DRY	A017	X	888	3	I	X	B	1	I
FRANCIACORTA ROSE' SEC	A017	X	888	3	I	X	B	1	M
FRANCIACORTA ROSE' DEMI SEC	A017	X	888	3	I	X	B	1	L
FRANCIACORTA SATEN	A017	X	999	1	O	X	B	1	X
FRANCIACORTA MILLESIMATO	A017	X	888	1	P	X	B	1	X
FRANCIACORTA MILLESIMATO DOSAGGIO ZERO	A017	X	888	1	P	X	B	1	O
FRANCIACORTA MILLESIMATO EXTRA BRUT	A017	X	888	1	P	X	B	1	F
FRANCIACORTA MILLESIMATO BRUT	A017	X	888	1	P	X	B	1	G
FRANCIACORTA MILLESIMATO EXTRA DRY	A017	X	888	1	P	X	B	1	I
FRANCIACORTA RISERVA	A017	X	888	1	A	X	B	1	X
FRANCIACORTA RISERVA DOSAGGIO ZERO	A017	X	888	1	A	X	B	1	O
FRANCIACORTA RISERVA EXTRA BRUT	A017	X	888	1	A	X	B	1	F
FRANCIACORTA RISERVA BRUT	A017	X	888	1	A	X	B	1	G

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE DA UTILIZZARE PER GIACENZE VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI									
FRANCIACORTA CREMANT	A017	X	888	1	X	X	B	0	X

08A06788

DECRETO 16 settembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Nuoro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: siccità dal 1° settembre 2007 al 31 ottobre 2007 nella provincia di Nuoro;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Nuoro: siccità dal 1° settembre 2007 al 31 ottobre 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 208

Il Ministro: ZAIA

08A06768

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2008.

Annullamento del decreto 17 novembre 2003 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Finedil 2000 a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la Società Cooperativa «Cooperativa edilizia Finedil 2000 a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile (già art. 2544 c.c.) e la dott.ssa Rugghia Maria Pia ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 marzo 2008 con la quale il Presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa ha richiesto l'annullamento del decreto di scioglimento d'ufficio sopracitato in quanto la Cooperativa aveva di fatto sanato, nelle more dell'adozione del provvedimento stesso, le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ed, inoltre, ha fatto presente la permanenza dell'interesse dei soci a realizzare lo scopo sociale;

Vista la nota datata 22 febbraio 2008, pervenuta l'11 aprile 2008, con la quale il Commissario liquidatore dichiara di non aver «nulla da obiettare sulla emissione del provvedimento di reintegro proposto dalla cooperativa, in quanto la stessa si è sempre attivata affinché venisse riconosciuta la sua operatività»;

Preso atto che dalla visura camerale risulta l'avvenuto rinnovo delle cariche sociali, il deposito del bilancio al 31 dicembre 2003, le modifiche statutarie e la richiesta iscrizione all'Albo delle cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Finedil 2000 a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta d'ufficio

ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile (già 2544 c.c.) con nomina di commissario liquidatore, è annullato e la dott.ssa Rugghia Maria Pia, nata a Marino (Roma) il 9 marzo 1949 e residente a Ciampino (Roma) in via Delle Mura Francesi n. 173, è revocata dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06780

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione dalla carica del commissario liquidatore del «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», in Avezzano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005, n. 137/2005 con il quale il dott. Gianluigi Caruso è stato nominato Commissario liquidatore del «Consorzio delle Cooperative della Marsica per lo Sviluppo Agricolo in Abruzzo» con sede in Avezzano (AQ), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 24 febbraio 1989, a completamento della terna commissariale;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. Penale nr. 6268/06 RG. Nr. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse sopportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 11 aprile 2005 n. 137/2005, limitatamente alla nomina dello stesso quale Commissario liquidatore del «Consorzio delle Cooperative della Marsica per lo Sviluppo Agricolo in Abruzzo» con sede in Avezzano (L'Aquila);

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della Pubblica Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 11 aprile 2005 n. 137/2005, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore del «Consorzio delle Cooperative della Marsica per lo Sviluppo Agricolo in Abruzzo» con sede in Avezzano (L'Aquila), è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06781

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione dalla carica del commissario liquidatore della società cooperativa «I.C.R.A. - Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti - soc. coop. a.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2004, n. 370/2004 con il quale sono stati nominati Commissari liquidatori della società cooperativa I.C.R.A. - Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti - soc. coop. a.r.l., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, il dott. Franco Colombo (sostituito dal dott. Franco Alfredo Nicoletti con decreto ministeriale 14 dicembre 2007 n. GAB 000762), l'avv. Ilaria Sciamanna ed il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data

21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. penale n. 6268/06 R.G. n. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 13 dicembre 2004, limitatamente alla nomina dello stesso quale Commissario liquidatore della società cooperativa I.C.R.A. Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti - soc. coop. a.r.l., con sede in Milano;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della Pubblica Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 n. 370/2004, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso, quale commissario liquidatore della società cooperativa I.C.R.A. - Impresa cooperativa ristrutturazioni appalti soc. coop. a r.l., con sede in Milano, è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06782

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione dalla carica del commissario liquidatore della società cooperativa «Antonelliana», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 298/2004 con il quale il dott. Gianluigi Caruso è stato nominato Commissario liquidatore della società cooperativa Antonelliana, con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 12 aprile 2001, a completamento della terna commissariale;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. Penale n. 6268/06 RG. n. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 21 ottobre 2004, limitatamente alla nomina dello stesso quale Commissario liquidatore della società cooperativa Antonelliana, con sede in Torino;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 21 ottobre 2004 n. 298/2004, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso, quale commissario liquidatore della società cooperativa Antonelliana, con sede in Torino, è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06783

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Crestat - società cooperativa in sigla «Crestat soc. coop.», in Firenze.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 gennaio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Crestat - società cooperativa in sigla «Crestat soc. coop.», con sede in Firenze, (codice fisca1e 01436930489), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Passini, nato a Grosseto il 24 febbraio 1962, con studio in Firenze, via Bolognese, n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06784

DECRETO 29 luglio 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Linea lavoro - soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Linea lavoro - soc. coop. a r.l., con sede in Milano (codice fiscale 11765800153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Carlo Lamberti, nato a Lecco il 9 novembre 1965, con studio in Milano, via Nerino, n. 8, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06785

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla legge 2 agosto 2008, n. 130, recante: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007».

In ottemperanza agli ordini del giorno formulati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente in data 23 e 31 luglio 2008, in sede di approvazione del trattato di Lisbona, la cui autorizzazione alla ratifica è stata disposta con legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicata nel supplemento ordinario n. 188/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 2008, si riproduce qui di seguito il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 dicembre 2007.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso:

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo 43

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Articolo 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

o

o o

Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Съставено в Страсбург на дванадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Estrasburgo, el doce de diciembre de dos mil siete.

Ve Štrasburku dne dvanáctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Strasbourg den tolvte december to tusind og syv.

Geschehen zu Strassburg am zwölften Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Strasbourg on the twelfth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Strasbourg, le douze décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh in Strasbourg an dara lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Strasburgo, addì dodici dicembre duemilasette.

Strasbūrā, divtūkstoš septītā gada divpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio dvyliktą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fit-tnax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Straatsburg, de twaalfde december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Estrasburgo, em doze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Strasbourg, la doisprezece decembrie două mii șapte.

V Štrasburgu dňa dvanásteho decembra dvetisícsedem.

V Strasbourgu, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Strasbourgissa kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Strasbourg den tolfte december tjugohundrasju.

За Европейския парламент
Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Per il Parlamento europeo
Eiropas Parlamenta vārdā
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részéről
Għall-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
za Európsky parlament
za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar

Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande

За Съвета на Европейския съюз
Por el Consejo de la Unión Europea
Za Radu Evropské unie
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu nimel
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Per il Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Padomes vārdā
Europos Sąjungos Tarybos vardu
Az Európai Unió Tanácsa részéről
Għall-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Raad van de Europese Unie
W imieniu Rady Unii Europejskiej
Pelo Conselho da União Europeia
Pentru Consiliul Uniunii Europene
za Radu Európskej únie
za Svet Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd

Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande

За Комисията на Европейските общности
Por la Comisión de las Comunidades Europeas
Za Komisi Evropských společenství
For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel
Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Commission of the European Communities
Pour la Commission des communautés européennes
Thar ceann Choimisiún na gComhphobal Eorpach
Per la Commissione delle Comunità europee
Eiropas Kopienu Komisijas vārdā
Europos Bendrijų Komisijos vardu
Az Európai Közösségek Bizottsága részéről
Għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
W imieniu Komisji Wspólnot Europejskich
Pela Comissão das Comunidades Europeias
Pentru Comisia Comunităţilor Europene
Za Komisiu Európskych spoločenstiev
Za Komisijo Evropskih skupnosti
Euroopan yhteisöjen komission puolesta
På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar

Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande

08A06790

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento di sede della Casa Religiosa Missioni della Compagnia di Gesù, in Venezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° settembre 2008, viene approvato il trasferimento della sede della Casa Religiosa Missioni della Compagnia di Gesù da Venezia a Milano.

08A06787

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50»

Provvedimento dell'8 agosto 2008, n. 203

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXINDOX 50 polvere ad uso orale per polli da carne, tacchini e suini, nella confezione:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102219019;

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II ridotta: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito.

È autorizzata l'immissione in commercio di due nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

barattolo in polietilene ad alta densità da 1 kg a sezione rotonda - A.I.C. n. 102219021;

sacchetto in poliestere accoppiato allumінio+LLPDE da 1 kg - A.I.C. n. 102219033;

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Porchetta di Ariccia» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione per la promozione della Porchetta di Ariccia via Diana Aricina, 10 - 00040 Ariccia (Roma), e acquisito inoltre il parere della regione Lazio, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare la qualità e la tutela del consumatore, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA «PORCHETTA DI ARICCIA» I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Porchetta di Ariccia» è riservata esclusivamente al prodotto di carne suina le cui fasi di lavorazione sono rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Materia prima.

La materia prima destinata alla produzione della «Porchetta di Ariccia» I.G.P. proviene da suini di sesso femminile, iscritti ai libri genealogici delle razze Landrace, Large White, Pietrain, Goland e relativi ibridi.

Le carcasse che giungono allo stabilimento devono rispondere alle classi S, E, U secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

La denominazione «Porchetta di Ariccia» I.G.P. è ammessa per la tipologia porchetta intera e per il tronchetto corrispondente alla porzione della mezzena di suino, compreso fra la 3ª vertebra dorsale e l'ultima vertebra lombare.

Per la porchetta intera, il peso delle carcasse eviscerate, al momento del conferimento, va da un minimo di 60 kg ad un massimo di 90 kg. Le carcasse della porchetta intera devono avere gli arti anteriori e posteriori e/o la testa.

Per la produzione del tronchetto, il peso della porzione di mezzena, al momento del conferimento, va da un minimo di 14 kg ad un massimo di 25 kg.

Caratteristiche del prodotto.

La «Porchetta di Ariccia» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

peso della porchetta intera: il peso è compreso tra i 27 kg e i 45 kg, al momento dell'etichettatura di cui all'art. 8;

peso del tronchetto: il peso è compreso tra i 7 kg e i 13 kg, al momento dell'etichettatura di cui all'art. 8.

Le caratteristiche di seguito definite, della crosta e del gusto, sono riferite sia per la porchetta intera che per il tronchetto;

la crosta: nella parte superiore deve avere consistenza croccante, colore marrone e gusto sapido; nella parte inferiore, ossia nella zona sottopancia, la crosta può presentare consistenza morbida;

gusto: deve essere di carne suina aromatizzata al rosmarino, aglio e pepe nero.

Il prodotto al momento dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche, riferite al tal quale:

(acqua libera) Aw: < 0.98;

umidità relativa: < 57%;

grasso: < 33%;

proteine: > 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e confezionamento della «Porchetta di Ariccia» I.G.P. è il territorio del comune di Ariccia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Metodo di produzione.

Le carcasse di suino, di sesso femminile, destinate alla produzione della «Porchetta di Ariccia» I.G.P. giungono negli stabilimenti di lavorazione ad una temperatura compresa fra 0°/ + 4°C e stoccate in cella frigorifera a temperatura compresa fra 0°/+ 4°C.

La carcassa viene sottoposta, nel laboratorio di preparazione, a disossamento manuale che prevede: l'asportazione di tutte le parti ossee, ad eccezione della tibia e del perone degli arti posteriori e delle parti ossee della testa, quando è presente; la recisione degli arti posteriori e anteriori e l'asportazione della carne in eccesso a livello dei prosciutti, della spalla, del collo e del filetto, al fine di garantire una adeguata cottura della porchetta. Gli arti posteriori vengono recisi a livello dell'articolazione tarsale, mentre gli arti anteriori vengono recisi al livello dell'articolazione fra l'ulna e radio.

Segue la fase della salatura con sale fino marino nella proporzione di 15-30 grammi di sale per chilogrammo di materia prima e successivamente la fase di riposo, con una durata da 5 minuti a 1 ora, dall'inizio dell'operazione, necessaria affinché il sale venga assorbito adeguatamente dalla carcassa o dal tronchetto.

Dopo il riposo, si effettua un massaggio manuale in tutte le parti della carcassa o tronchetto in cui è stato distribuito il sale per un tempo da 30 secondi a 5 minuti con il quale si elimina il sale in eccesso.

Si procede con la speziatura con una miscela di pepe nero, in polvere o macinato grossolanamente, rosmarino ed aglio, nella quantità da 150 a 250 gr per 100 kg di materia prima. Ogni singolo ingrediente non può rappresentare in peso meno del 20% della miscela. La distribuzione della miscela avviene manualmente.

La fase della legatura, che costituisce un elemento significativo nella preparazione della «Porchetta di Ariccia» I.G.P., è una operazione manuale che deve garantire, sia durante che dopo la cottura, il mantenimento della compattezza della porchetta intera e del tronchetto. Essa viene eseguita secondo un processo tradizionale tramandato di generazione in generazione.

La carcassa disossata e condita, destinata alla produzione della porchetta intera, viene legata e cucita attorno ad un tubo di alluminio alimentare o acciaio inox, con lo scopo di favorire internamente un'omogenea trasmissione e diffusione del calore durante la cottura; inoltre possono essere inseriti da 4 a 8 tubi/ferri di alluminio alimentare e/o acciaio inox a livello del collo, delle spalle e delle cosce. Alla carcassa intubata viene praticata la legatura con ago e spago di fibra naturale secondo una procedura che prevede i seguenti passaggi:

la parte rimanente degli arti posteriori, le cui basi ossee sono tibia e perone, viene sollevata e legata con filo di acciaio sopra il tubo successivamente, mediante doppio passaggio di spago; lo spago viene passato sul collo e tirato al fine sia di ridurre la lunghezza della porchetta intera sia di compattarla. Per la legatura del tronco toracico, lo spago viene fatto passare sia all'interno che all'esterno della carcassa, con andamento circolare, interessando ora la parte ventrale ora la parte dorsale. Tale sistema di legatura ha lo scopo di conferire alla porchetta intera la forma originaria della carcassa, che deve rimanere dopo la cottura e dopo l'asportazione di tutti i tubi.

La carcassa disossata e condita, destinata alla produzione del tronchetto, viene arrotolata e cucita con ago e spago di fibra naturale nel senso della sua lunghezza. Successivamente il tronchetto viene accorciato e compattato, passando lo spago per tutta la sua lunghezza e incrociandolo. In ultimo, vengono eseguite da 6 a 8 legature lungo la circonferenza, atte sia a contenere la legatura a croce, sia a mantenere compatta la carne durante la cottura.

La «Porchetta di Ariccia» I.G.P., così preparata viene introdotta nel forno solo quando, in questo, è stata raggiunta la temperatura interna di almeno 200°C.

La cottura della porchetta avviene ad una temperatura compresa fra 160 e 280°C per un tempo compreso dalle 3 alle 5 ore dall'immissione, in modo da ottenere la formazione di una crosta croccante.

La cottura del tronchetto deve avvenire ad una temperatura compresa tra 160 e 280°C per un tempo compreso dalle 3 alle 6 ore dall'immissione.

La porchetta ed il tronchetto, una volta sfornati, vengono posti nella sala di raffreddamento ad una temperatura compresa fra 10°C e 30°C e per un tempo compreso dalle 5 alle 15 ore dall'immissione, al fine di favorire lo scolo di grasso e liquidi residui. Il raffreddamento, che avviene in modo graduale, toglie altra umidità al prodotto favorendo, la crosta croccante, il colore omogeneo della carne e la conservabilità anche nei giorni successivi alla preparazione. Al fine di salvaguardare la fragranza del prodotto, la croccantezza della crosta ed il colore uniforme della carne, il confezionamento della porchetta e del tronchetto devono avvenire nella zona di produzione come indicato all'art. 3.

Una volta confezionato, il prodotto può essere conservato in cella frigorifera a temperature comprese fra +2° e +6° C.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La reputazione della «Porchetta di Ariccia» risale al 1950 quando i porchettari di Ariccia guidati dal proprio sindaco allestirono la prima «Sagra della Porchetta di Ariccia», con lo scopo di celebrare questo prodotto tanto gustoso quanto all'epoca già noto. Da allora ogni anno ad Ariccia si svolge questa manifestazione suggestiva e caratteristica dove viene offerta la porchetta su banchi addobbati a festa da venditori vestiti con gli abiti tradizionali ariccini.

Testimonianza di ciò è l'«Estratto dal Registro degli atti della giunta comunale, del 14 settembre 1962, relativo al contributo per la festa della Patrona S. Apollonia e della Sagra della Porchetta», trovato negli archivi del comune di Ariccia a dimostrazione dell'importanza pluridecennale che la Porchetta di Ariccia I.G.P. ha nelle tradizioni popolari locali.

A proposito della sagra, Vincenzo Misserville, nel 1958, nella rivista «I castelli Romani - Vicende, Uomini, Folclore» scrive: «Tra le numerose sagre dei Castelli Romani, quella ariccina "della Porchetta e del Pane casareccio" è forse l'unica che, per il suo carattere di semplicità paesana, giustifica il suo appellativo: persino nella denominazione essa ha un sapore schiettamente casalingo».

L'utilizzo del nome «porchetta» deriva dal fatto che vengono lavorate solo le carcasse di animali di sesso femminile la cui carne è notoriamente più magra e saporita.

Nel 1974, Giulio Cesare Gerlini, nel libro «Ariccia Storia-Arte-Folclore», scrive, a proposito della Porchetta di Ariccia, che: «l'arte di preparare i porcellini destinati a diventare "porchetta", si può dire che è una esclusività di poche famiglie ariccine i cui componenti si tramandano di padre in figlio». Ed ancora «l'idea della Sagra venne perché si desiderava far conoscere che il prodotto ariccino si era affermato a tal punto che persino all'estero viene spedita ad imbandire tavoli di conosciuti ristoranti e locali alla moda».

Infatti, i produttori della «Porchetta di Ariccia» I.G.P. hanno mantenuto invariata negli anni la tradizione artigiana della preparazione della porchetta, tramandando di generazione in generazione l'arte di condire, aromatizzare, legare e predisporre la porchetta alla cottura al forno. Particolare importanza riveste la professionalità e l'esperienza dei «porchettari» ariccini che si adoperano quotidianamente a produrre la «Porchetta di Ariccia». Molte sono le «storiche famiglie», come i Leoni, gli Azzocchi, gli Argentati, i Leopardi ed i Cioli, che da anni lavorano con sistemi tradizionali la «Porchetta di Ariccia». I figli o nipoti di questi «porchettari» mantengono viva la produzione nel paese di Ariccia e lo stesso termine viene ancora oggi usato per apostrofare gli appartenenti alle famiglie dei produttori di porchetta.

Nel 1957, lo scrittore Carlo Emilio Gadda, nel suo romanzo «Quer pasticciaccio brutto de via Merulana», riporta una puntuale descrizione di come veniva venduta la porchetta di Ariccia a Roma e illustra chiaramente la già nota reputazione del prodotto. Un venditore di porchetta, infatti, esclama: «La porca, la porca! Ciavemo la porchetta signori! La bella porca de l'Ariccia co un bosco de rosmarino in de la panza! Co le patatine de staggione! ... Carne fina e delicata, pe li signori proprio! Assaggiatela e proverete, v'oo dico io, sore spose: carne fina e saporita! ... Porchetta arrosto cor rosmarino! e co le patate de stagione ...».

Da sempre la Porchetta di Ariccia è conosciuta per la sua carne sapida e di colore fra il bianco e il rosa, il cui sapore e profumo sono arricchiti dall'uso sapiente del rosmarino, del pepe e dell'aglio nella preparazione della carcassa; per la croccantezza della crosta che rappresenta la sua caratteristica indiscussa, ottenuta attraverso un'adeguata cottura, e che rimane inalterata anche dopo svariati giorni dalla cottura. Il connubio fra la fragranza della carne e la croccantezza della crosta dipende dalla perizia tradizionale dei porchettari che sanno insaporire, legare, cuocere la carne mantenendo intatta la forma dell'animale per garantire un prodotto estremamente gustoso, croccante e altamente digeribile. Accanto alla sua indiscussa reputazione ed al sapiente e determinante lavoro dell'uomo, altri fattori concorrono a far sì che questo prodotto raggiunga tali valori speciali. Tali fattori sono quelli climatici della zona di produzione. Il clima di tipo temperato-marittimo con influssi mediterranei tipico di questo territorio, costituito da un gruppo di alture, coperte da una fitta vegetazione costituita principalmente da castagno, leccio, roverella, cerro, carpino nero, bagolaro, pioppo nero, salice bianco, che si elevano dalla campagna romana ed i cui terreni sono in prevalenza depositi di un antichissimo vulcano quaternario, l'aria silvo-marina associata all'azione dei venti infatti, concorrono positivamente sulla lavorazione: in particolare, nell'ambito della fase di raffreddamento, l'azione di venti garantisce una graduale e uniforme riduzione del contenuto di umidità determinando il mantenimento della crosta croccante e favorendo il caratteristico colore roseo della carne. Grazie quindi a tutti questi aspetti ben combinati tra loro che la «Porchetta di Ariccia» è conosciuto ed apprezzato. Nel linguaggio comune ormai il consumatore associa il nome della «Porchetta di Ariccia» ad un prodotto di qualità ed è disposto a pagare per esso un prezzo più alto rispetto ad altri prodotti simili presenti in commercio.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Confezionamento.

La «Porchetta di Ariccia» I.G.P. sia nella tipologia intera che in quella in tronchetto, può essere confezionata intera, in tranci o affettata.

Le confezioni possono essere realizzate con carta e/o plastica per alimenti. Sono usate anche confezioni sottovuoto e/o in atmosfera modificata.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta, il logo come sotto descritto e a fianco il logo comunitario, in conformità alle prescrizioni del regolamento CE n. 1898/2006 e successive modifiche.

La denominazione è traducibile nella lingua del paese di esportazione.

Il logo della denominazione «Porchetta di Ariccia» I.G.P., come riportato di seguito, è costituito da:

una forma ellittica avente sfondo di colore giallo di quadricromia C 0% M 0% Y 20% K 0%, delimitato esternamente da tre linee rispettivamente di colore rosso di quadricromia C 0% M 100% Y 100% K 0%, bianco di quadricromia C 0% M 0% Y 0% K 0%, e verde di quadricromia C 100% M 0% Y 100% K 0%.

La diagonale maggiore dell'ellisse è il doppio della minore e non può essere inferiore a 1 centimetro:

all'interno dell'ellisse c'è un secondo contorno di quadricromia C 0% M 100% Y 100% K 70%;

in alto, è riportata la scritta PORCHETTA DI ARICCIA avente carattere Times New Roman di quadricromia C 0% M 100% Y 100% K 70%;

sotto la scritta Porchetta di Ariccia ed al centro dell'ellisse è riportata l'immagine classica della porchetta dopo la cottura al forno;

a livello della testa e delle cosce sono raffigurati due rami con foglie di colore verde di quadricromia C 100% M 0% Y 100% K 100%;

sotto l'immagine della porchetta è riportata la scritta I.G.P. avente carattere Times New Roman e di quadricromia C 0% M 100% Y 100% K 70%.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti ottenuti dall'elaborazione della I.G.P. «Porchetta di Ariccia» sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla predetta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il suddetto riferimento sia fatto in modo tale che non possa sussistere dubbio per il consumatore circa il fatto che la protezione I.G.P. concerne esclusivamente l'ingrediente e non il prodotto elaborato o trasformato;

gli utilizzatori della I.G.P. «Porchetta di Ariccia» siano autorizzati dal Consorzio incaricato alla tutela, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

08A06736

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio Speck dell'Alto Adige con sede in via Renon 33/A - 39100 Bolzano, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Provincia Autonoma di Bolzano circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Speck dell'Alto Adige», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare la qualità e la tutela del consumatore - SACO7, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SPECK DELL'ALTO ADIGE».

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Speck dell'Alto Adige IGP» (lingua italiana), «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di elaborazione dello «Speck dell'Alto Adige IGP», «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (Südtirol).

Art. 3.

Materia prima

Lo Speck dell'Alto Adige IGP è prodotto con cosce di suino disossate, rifilate con o senza fesa.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Lo Speck dell'Alto Adige IGP si ottiene dalla coscia di suino disossata, moderatamente salata ed aromatizzata, affumicata «a freddo» in locali appositi, ad una temperatura massima di 20ºC e ben stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.

Le cosce utilizzate per la lavorazione dello Speck dell'Alto Adige IGP sono consegnate allo stato fresco ed in perfetto stato igienico-sanitario; devono essere ottenute da suini i cui riproduttori non sono portatori dei requisiti della stress-sensibilità e le carni, esclusi i requisiti PSE e DFD, rispettano le seguenti caratteristiche :

1) le cosce intere consegnate con osso devono pesare, prima della disossatura, non meno di kg. 10,5;

2) le cosce disossate e rifilate (dette anche baffe) devono pesare almeno kg. 5,2;

3) devono essere prive degli esiti di pregressi processi flogistici, patologici e/o traumatici;

4) sono perfettamente dissanguate e prive di microemorragie puntiformi nella porzione muscolare;

5) la cotenna è perfettamente priva di setole, non presenta un reticolo venoso marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;

6) la porzione grassa non è untuosa, ovvero di consistenza molle, ovvero di colore giallo/arancione;

7) la porzione magra è priva di smagliature o di strappi tra i fasci muscolari;

8) registrano, misurate «al cuore» al momento della consegna, temperature comprese tra 0ºC e 4ºC;

9) i suini sono nati in allevamenti ubicati nei paesi dell'Unione europea;

Per la elaborazione dello Speck dell'Alto Adige IGP la coscia suina disossata deve:

essere rifilata secondo il metodo tradizionale cioè:

con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa;

con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeau all'osso della «noce»;

con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non residuino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziché arrotondato;

in modo che il grasso intermuscolare residuato tra la sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa possa essere rimosso;

in modo che il nervo esistente tra il Fricandeau e la «noce» non sia lesionato o reciso, a seguito della rimozione del femore;

senza la cartilagine dell'anca;

senza ferite profonde, tagli o spaccature sulla superficie esterna della coscia;

in modo che la cartilagine del femore rimanga parzialmente attaccata alla coscia per garantire la compattezza dei muscoli;

senza il grasso sul lato esterno della «noce»;

essere salata ed aromatizzata a secco;

essere affumicata e stagionata ad una temperatura non superiore a 20ºC;

essere maturata ad una temperatura d'ambiente da 10 a 15ºC ed un'umidità compresa fra il 60 ed il 90%;

non essere assoggettata a nessun genere di zangolatura;

non essere assoggettata a nessun genere di siringatura.

Salatura ed aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall'inizio della lavorazione, la cui data deve essere fatta constare in modo indelebile direttamente su ogni singola baffa consentendo la rilevabilità fino alla fine del processo produttivo.

L'affumicatura avviene in appositi locali, con l'utilizzazione di legna non resinosa e ad una temperatura non superiore a 20ºC. Per l'aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali. È escluso l'uso di prodotti di sintesi.

Art. 5.

Stagionatura

Lo Speck dell'Alto Adige IGP deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura da 10 a 15ºC ed un'umidità compresa fra il 60 ed il 90%.

Il tempo di stagionatura comprensivo di tutte le fasi disciplinate, varia in funzione del peso finale delle baffe stagionate, che alla fine della elaborazione non deve essere comunque inferiore a kg 3,4.

Deve essere inoltre raggiunto il calo peso minimo del 35% in funzione delle diverse classi di peso così come segue:

peso della baffa in kg	tempi minimi per il raggiungimento del calo peso del 35%	tempi minimi di stagionatura in settimane
3,4 a < 4,3	almeno 15 settimane	almeno 20 settimane
4,3 a < 4,9	almeno 17 settimane	almeno 22 settimane
4,9 a < 5,5	almeno 18 settimane	almeno 24 settimane
5,5 a < 6,0	almeno 20 settimane	almeno 26 settimane
6,0 a < 6,5	almeno 21 settimane	almeno 28 settimane
6,5 a < 7,0	almeno 23 settimane	almeno 30 settimane
7,0 a < 7,5	almeno 24 settimane	almeno 32 settimane

I pesi sono riferiti sia al peso delle singole baffe sia al peso medio del lotto di lavorazione relativo.

Per l'intero periodo di stagionatura dello Speck dell'Alto Adige IGP la temperatura del prodotto, misurata al cuore, non può variare in misura maggiore dell'intervallo definito fra 10 e 15ºC.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7 esclusivamente nella zona delimitata dall'art. 2.

Art. 6.

Caratteristiche

Le caratteristiche dello Speck dell'Alto Adige IGP, all'atto dell'immissione al consumo, sono costituite e valutate sulla base dei descrittori, dei requisiti specifici e dei fattori ponderali di seguito indicati:

1) l'aspetto esteriore (della crosta superficiale e della cotenna dello speck intero, di colore marrone);

1.1 assenza di macchie di catrame;

1.2 assenza di fessurazioni;

1.3 rifilatura secondo le prescrizioni dell'art. 4;

1.4 affumicatura omogenea;

1.5 assenza di piegature e deformazioni;

1.6 assenza di setole;

1.7 assenza di muffe estese;

1.8 assenza di lieviti in eccesso;

1.9 assenza di acari;

1.10 colore della cotenna e dell'incrostazione superficiale non nero o sbiadito (chiaro;

1.11 assenza di ematomi significativi sulla cotenna;

1.12 consistenza resistente e sufficientemente elastica;

2) l'aspetto interno al taglio (della sezione muscolare visibile, di colore rosso con parti in bianco-rosato;

2.1 assenza di rilevanti fessurazioni tra i fasci muscolari;

2.2 assenza di incrostazioni superficiali con bordi secchi e scuri, rilevanti o diffuse;

2.3 assenza di macchie di colore grigio o verde scuro non cangiante;

2.4 assenza di aloni grigiastri e sviluppo omogeneo del colore rosso-rosa del muscolo;

2.5 assenza di aloni verdastri di origine ossidativa o microbica;

2.6 assenza di macchie o di aloni iridescenti, rilevanti o diffusi;

2.7 assenza di plurime macchie di sangue nel magro o nel grasso;

2.8 assenza di ematomi significativi nel magro o nel grasso;

2.9 assenza di grasso di copertura di colore grigiastro (nella porzione centrale;

2.10 assenza di grasso di colore giallastro (nella porzione centrale);

2.11 spessore del grasso di copertura tendenzialmente inferiore ad un terzo dello spessore della baffa, nella porzione sottostante al muscolo bicipite femorale;

2.12 colore non eccessivamente chiaro o non troppo sbiadito della porzione muscolare;

2.13 limitate infiltrazioni di grasso intramuscolare o intermuscolare;

2.14 assenza di rilevanti striature di colore grigiastro nella porzione muscolare centrale;

3) la consistenza e la composizione della porzione muscolare (valutata dopo sosta a temperatura ambiente di almeno due ore);

3.1 tendenziale elasticità della superficie di taglio soggetta a compressione;

3.2 tendenziale indeformabilità della superficie di taglio soggetta a compressione;

3.3 grasso non untuoso o molle;

3.4 porzione muscolare non appiccicosa al tatto;

3.5 assenza di cartilagini plurime o di dimensioni elevate;

4) l'odore ed il gusto (relativi alla porzione magra, privata della crosta esterna per la valutazione del gusto, caratteristico, intenso e saporito; l'odore è aromatico e gradevole);

4.1 presenza di profumi, compresa una moderata percezione dell'odore di fumo;

4.2 assenza di odore catramoso, rancido, «di pesce», di muffa e di alterazioni putrefattive;

4.3 gusto garbatamente salato;

4.4 assenza di gusto dolciastro, ovvero acido, ovvero amaro, ovvero di sapone;

4.5 masticabilità netta, che non «incolla» (priva di un effetto «gommoso»).

I requisiti organolettici sopra descritti sono valutati mediante l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:

Caratteristica organolettica	Fattore ponderale
Aspetto esteriore	1
Aspetto interno	3
Consistenza	2
Odore e gusto	4

La valutazione viene effettuata su una scala composta da 100 unità di valutazione.

Tutti i singoli descrittori, applicati i fattori ponderali sopra descritti, devono concorrere quantomeno alla totalizzazione dell'80% delle 100 unità complessive di valutazione.

5) le caratteristiche chimico-fisiche rispettano la seguente composizione:

Proteine totali: pari o superiori al 20%;

Rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2,0;

Rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 1,5;

Cloruro di sodio: pari o inferiore al 5%;

Potassio nitrato: inferiore a 150 mg/kg;

Sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg;

6) le caratteristiche microbiologiche, infine, ammettono una carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833:2003, con batteri lattici nel limite massimo di 1*10 alla ottava unità formanti colonia/grammo (UFC/grammo) ed assenza di infestazioni di parassiti nella porzione superficiale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Designazione presentazione

Lo speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare è identificato con un contrassegno indelebile, al termine della stagionatura prescritta e dopo il raggiungimento di un calo peso minimo del 35%, almeno quattro volte sulla cotenna; il contrassegno reca la parte centrale del logo dell'IGP Speck dell'Alto Adige ed un codice alfanumerico che identifica il produttore presso il quale è stato apposto.

Il predetto contrassegno inserisce all'interno di un contorno lineare nella propria parte inferiore un disegno stilizzato di montagne, mentre nella parte superiore la scritta «SÜDTIROL» come di seguito riportato:

La designazione dell'indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige IGP» (lingua italiana) o «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, comprese le espressioni geografiche che individuano un territorio compreso nella zona delimitata all'art. 2 del presente disciplinare se diverse da «Alto Adige» e da quelle che indicano la sede legale o lo stabilimento di produzione.

Ètuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori.

Lo Speck dell'Alto Adige IGP può essere immesso al consumo sfuso ovvero confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata, intero, in tranci od affettato.

Tutto lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso della denominazione «Speck dell'Alto Adige IGP» (lingua italiana) e «Südtiroler Markenspeck g.g.A.» ovvero «Südtiroler Speck g.g.A.» (lingua tedesca) deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.

Ogni etichetta deve riprodurre il logo dell'IGP dello Speck dell'Alto Adige.

Il logo della denominazione Speck dell'Alto Adige IGP può essere riprodotto solamente completo di tutti gli elementi grafici come di seguito descritti:

l'illustrazione di una «pettorina» recante al centro un'area rettangolare a lati bombati contenente la scritta «SÜDTIROL» in carattere stampatello stilizzato, sovrastante una catena di montagne stilizzata composta da varie aree colorate affiancate, affiancata ad ambo i lati da due ghiande stilizzate disposte lungo l'asse orizzontale della «pettorina»; seguendo il bordo superiore ondulato della «pettorina» figura la scritta «Speck Alto Adige I.G.P Südtiroler Speck G.G.A.» in caratteri stilizzati, mentre seguendo il bordo ondulato inferiore figura la scritta in caratteri stilizzati «Indicazione Geografica Protetta Geschützte Geographische Angabe»; lungo i bordi della «pettorina» corre un ornamento costituito da una linea parallela al bordo e da una sequenza di tre petali raggruppati; il tutto circondato da un bordo bianco parallelo ai contorni della «pettorina».

Il logo è riprodotto a colori mediante stampa in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche centrali più Pantone 575C ovvero Pantone 3435C per il colore verde scuro, sulla base di apposite matrici;

Il logo dell'IGP Speck dell'Alto Adige deve rispettare la seguente disciplina:

1) Il logo deve essere sempre riprodotto sull'etichetta frontale ovvero principale del prodotto;

2) Il logo deve essere riprodotto sulle etichette con una larghezza nel senso dello sviluppo orizzontale di almeno cm. 4 in modo da occupare al massimo il 25% della superficie dell'etichetta;

3) È obbligatoria l'indicazione del nome, della ragione sociale oppure del marchio principale di almeno uno dei soggetti che aderiscono al sistema di controllo della denominazione protetta.

Il simbolo comunitario dell'Indicazione Geografica Protetta può essere utilizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006 e successive modifiche.

La designazione accessoria di «Bauernspeck» può essere riportata per il prodotto ottenuto con la carne di suini allevati e macellati nella zona delimitata dall'art. 2. Per la riproduzione del logo sui prodotti con la designazione accessoria «Bauernspeck» il colore Pantone 3435C è sostituito dal Pantone 293U e le retinature del colore Pantone 3435C riguardanti la riproduzione delle ghiande e del filetto lineare di cornice è sostituita dal Pantone 872C. Le scritte «Geschützte Geographische Angabe» e «Indicazione Geografica Protetta» vengono riprodotte in colore bianco.

Sono inoltre ammesse le denominazioni accessorie tradizionali di «Schinken», ovvero «Schinkenspeck» o «prosciutto di speck», ovvero «mit Kaiserteil» o « con fesa», «mit Oberschale», o «Handwerkliche Herstellung» e «di produzione artigianale», a condizione che la relativa menzione sia effettuata disgiuntamente dal logo dell'IGP Speck dell'Alto Adige.

È inoltre ammessa la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna» qualora la produzione avvenga in territori situati ad altitudine almeno di 600 m s.l.m. e pertanto geograficamente classificati di montagna.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la IGP «Speck dell'Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» (lingua tedesca) anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla predetta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il suddetto riferimento sia fatto in modo tale che non possa sussistere dubbio per il consumatore circa il fatto che la protezione IGP concerne esclusivamente l'ingrediente e non il prodotto elaborato o trasformato;

gli utilizzatori della IGP «Speck dell'Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» (lingua tedesca) siano autorizzati dal Consorzio incaricato della tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

08A06741

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla registrazione alla Corte dei conti del decreto 27 giugno 2008, recante: «Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale».

Il decreto ministeriale 27 giugno 2008, recante: «Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 2008, è stato registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei conti in data 25 agosto 2008, registro n. 3, foglio n. 366.

08A06765

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influvac S»

Estratto provvedimento UPC/II/493 dell'11 agosto 2008

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/II/033.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: validazione della fase di solubilizzazione nel processo di produzione del bulk monovalente «egg-based» del virus del vaccino influenzale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06769

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie dei marchi di identificazione indicati a fianco, sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo, per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Cherubini Claudia	Vetralla - loc. Dogane snc	VT 95
Basso Caterina	Civita Castellana	VT 23
Akelo di Cagnetti Andrea	Corchiano - via Marconi, 11	VT 72
Riccetti Simone	Acquapendente - via Poggio Graziano, 69	VT 94
New Line di Bronzetti Doriana	Piansano - via Maternum, 17/19	VT 92

Le suddette imprese hanno provveduto alla restituzione di tutti i punzoni in dotazione che sono stati debitamente deformati.

08A06786

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 luglio 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Terre Lariane" e relativo disciplinare di produzione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 2008).

Nell'annesso disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 34, prima colonna, all'art. 3, al terzo rigo, dove è scritto: «... *Dono* ...», leggasi: «... *Dorio* ...».

08A06761

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-223) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 9 2 3 *

€ 1,00